

Agenzie Generali per ottenere, a scapito dell'intensità dell'organizzazione, allargamenti di zona e quindi possibilità di maggiore lavoro allo scopo di raggiungere il minimo stabilito.

D'altra parte non sembra equo che in simili casi il collaboratore il quale se ne dimostri degno sotto tutti gli aspetti, sia privato dei benefici morali e materiali derivanti dalla iscrizione nell'Albo; e pertanto sembra opportuno consentire che all'Albo possano essere iscritti:

a) gli Ispettori Produttori, Agenti Viaggianti e assimilati che raggiungano una produzione annua perfezionata non inferiore a L. 1.800.000;

b) gli Agenti capi gruppo, Agenti Principali, Produttori di Capoluogo e assimilati che raggiungano una produzione non inferiore ad 1 milione;

c) gli Agenti e Produttori locali e assimilati che ottengano una produzione non inferiore a 500.000 lire.

Analoghe riduzioni dovrebbero essere apportate per gli elementi specializzati per il lavoro delle Popolari.

In casi eccezionali e comprovati potrebbe poi essere lasciata facoltà alla Direzione Generale di